



Regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Terra

[D.R. Prot. n. 2088/2020 del 16 dicembre 2020 - Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il Corso di dottorato

1. Il Corso di dottorato di ricerca in Scienze della Terra è istituito al fine di preparare esperti di alta qualificazione scientifica nel campo delle geoscienze, che siano in grado di svolgere ricerca originale, di valorizzarne i risultati e di favorire e gestire l'innovazione nel settore. Il corso si conforma alle disposizioni della vigente normativa nazionale e di Ateneo in materia. Il Dipartimento di Scienze della Terra garantisce, compatibilmente con le risorse di cui è dotato, la possibilità di svolgere l'attività di ricerca in tali tematiche nonché in aree multidisciplinari in cui metodi e tecniche delle geoscienze rivestano un ruolo fondamentale.
2. Le lingue ufficiali del Corso di dottorato sono l'italiano e l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano o in inglese. La discussione della tesi di dottorato è tenuta in lingua inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti (come, ad esempio, quando sia previsto nella convenzione di cotutela).
3. Il Dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Scienze della Terra.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente, individuati come previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
2. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti di università italiane o straniere appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. La composizione e le funzioni del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente, tenendo in conto il rispetto del requisito della qualificazione scientifica del Collegio, secondo le linee guida emanate da MUR e ANVUR.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento contemporaneo dei

partecipanti. Nei casi di impossibilità o grave difficoltà a presenziare alla seduta personalmente o attraverso collegamento telefonico o telematico in simultanea, per motivi logistici o di fuso orario, è possibile conferire delega scritta, inviata anche a mezzo e-mail, ad altro componente del Collegio dei docenti. La delega può essere conferita solo per la singola seduta. Non possono essere oggetto di delega valutazioni di merito scientifico dei dottorandi, con la conseguenza che il delegante deve essere considerato assente in riferimento a tali punti all'ordine del giorno, da discutersi a fine seduta. Per ogni altro aspetto, la validità delle adunanze del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e delle relative deliberazioni sono 2 regolate dall'art. 51 dello Statuto di Ateneo. Il delegante è considerato presente ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

PARTE II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione di attengono ai seguenti criteri di valutazione e punteggi minimi per il superamento delle stesse:

Valutazione del curriculum e del progetto di ricerca (max 30 punti). Punteggio minimo: 20 su 30.

Il curriculum, presentato dal candidato secondo le modalità indicata dal bando, deve riguardare il percorso formativo universitario e non, le esperienze professionali e di ricerca ed è corredato, eventualmente, da ogni documento il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del curriculum stesso. È opportuno allegare alla documentazione almeno una lettera di presentazione del candidato. Il progetto di ricerca deve essere prodotto in versione sintetica in sede d'iscrizione al concorso e sarà illustrato durante il colloquio così da far emergere la capacità progettuale del candidato. Il progetto può essere compilato anche in lingua inglese e deve comprendere: titolo, obiettivi, eventuali collaborazioni, stato dell'arte, articolazione della ricerca (nella durata dei tre anni), prodotti e risultati attesi, costi ed eventuale indicazione delle fonti di finanziamento previste.

Colloquio (max 70 punti). Punteggio minimo: 45 su 70.

È prevista la verifica delle conoscenze e dell'attitudine alla ricerca del candidato, dell'apertura a svolgere esperienze all'estero e dell'interesse all'approfondimento scientifico oltre alla discussione del curriculum e del progetto di ricerca. Durante lo svolgimento del colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III
Attività di studio e ricerca

Articolo 6
Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore che coadiuva e supervisiona l'attività di ricerca del dottorando. Può proporre lo svolgimento di missioni del dottorando presso altre sedi, italiane o estere, e informa il Collegio di eventuali criticità o esigenze relative alla ricerca.
2. Il supervisore viene individuato valorizzando le competenze scientifiche relative al progetto di ricerca.

Articolo 7
Attività compatibili e incompatibili

1. La frequenza del corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno come disposto dalla normativa vigente. In merito alle attività compatibili e incompatibili si rinvia al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.

Articolo 8
Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- redazione, entro la fine dell'anno di Corso, da parte del dottorando di una relazione complessiva sull'attività svolta, controfirmata dal tutore per il I° e il II° anno di corso; per il superamento del III° anno il dottorando deve redigere una relazione riferita alle attività svolte durante tutto il ciclo di dottorato;
- acquisizione di un giudizio da parte del tutore che esprime un parere sull'ammissione all'anno successivo;
- controllo dello svolgimento delle attività didattiche-formative;
- presentazione dell'attività svolta in un seminario pubblico;
- verifica, da parte del Collegio, del rispetto di quanto sopra indicato da parte di ogni dottorando.

In caso di giudizio negativo nella verifica annuale è disposta l'esclusione dal corso, con disposizione del dirigente competente adottata su delibera motivata del Collegio. L'erogazione dell'eventuale borsa cessa dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

2. Le modalità di svolgimento delle attività didattico-formative sono indicate nelle linee guida deliberate dal Collegio dei docenti.

PARTE IV
Conseguimento del titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'invio della tesi ai valutatori, previo giudizio di idoneità del Collegio, è subordinato alla verifica con esito positivo delle attività formative previste nel III° anno di corso. Le modalità di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento seguono quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.
3. L'invio della tesi ai valutatori è deliberato dal Collegio sulla base del seminario di fine anno, della relazione particolareggiata sulle attività formative seguite e sulle attività di ricerca complessivamente svolte nei tre anni e del parere del tutore. Qualora la tesi presentata non sia idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. Ai sensi della normativa vigente, i valutatori devono essere almeno due ed essere esterni all'Università di Pisa e agli eventuali altri enti che concorrano al rilascio del titolo finale. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Nel caso in cui il Collegio ritenga i pareri dei valutatori discordanti, nomina un ulteriore valutatore, in possesso dei requisiti indicati al precedente comma, con il compito di giungere a una sintesi delle valutazioni discordanti entro tre mesi dal ricevimento della tesi.
4. La tesi di dottorato, ammessa dai valutatori alla discussione pubblica deve essere in lingua Inglese.
5. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
6. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

PARTE V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI
Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dal Consiglio di Dipartimento che concorre alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.